



Bruxelles, **XXX**
[...](2019) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per
quanto riguarda il loro periodo di applicazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588²,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 702/2014³ della Commissione si applica fino al 31 dicembre 2020.
- (2) L'8 settembre 2018 la Commissione ha avviato un riesame del regolamento (UE) n. 702/2014 al fine di sostituirlo con un nuovo regolamento per il periodo 2021-2027. Tuttavia altri strumenti legislativi pertinenti per la valutazione degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali sono ancora in fase di revisione, in particolare le norme applicabili al sostegno allo sviluppo rurale finanziato nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Di particolare rilevanza è la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della PAC⁴, la cui adozione era prevista all'inizio del 2020 per consentire agli Stati membri di avviare l'attuazione dei rispettivi piani strategici a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (3) Tuttavia la procedura legislativa per l'adozione dei futuri regolamenti sulla PAC è ancora in sospeso e gli atti di base e i conseguenti atti delegati e di esecuzione non

¹ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

² GU C [...].

³ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)392 final).

saranno pertanto adottati in tempo per l'attuazione della nuova legislazione a partire dal 1° gennaio 2021. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno quindi adottato il regolamento [...] ⁵ che stabilisce disposizioni transitorie per garantire la continuità del sostegno della PAC alle condizioni del quadro giuridico esistente oltre il 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

- (4) La nuova legislazione sulla PAC e le norme rivedute in materia di aiuti di Stato dovrebbero entrare in vigore simultaneamente. È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 fino al 31 dicembre 2021.
- (5) Anche i regolamenti (UE) n. 717/2014 ⁶ e (UE) n. 1388/2014 ⁷ della Commissione scadranno il 31 dicembre 2020.
- (6) Il 29 aprile 2019 e il 2 maggio 2019 la Commissione ha avviato un riesame, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 717/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 al fine di sostituirli con nuovi regolamenti per il periodo 2021-2027. Tali regolamenti dovrebbero rimanere coerenti con altre norme pertinenti per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare con il regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) ⁸. Tuttavia quest'ultimo regolamento è ancora in fase di adozione ⁹. È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 fino al 31 dicembre 2021 per consentire di completare il loro riesame successivamente all'adozione del regolamento sul FEAMP.
- (7) In considerazione della proroga del periodo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 702/2014 e (UE) n. 1388/2014, alcuni Stati membri potrebbero voler prorogare misure sulle quali sono state fornite informazioni sintetiche in conformità ai suddetti regolamenti. Al fine di ridurre l'onere amministrativo, è opportuno stabilire che le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure, compreso un potenziale aumento di bilancio, si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano apportate modifiche sostanziali alle misure in questione.
- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014,

⁵ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (GU L [...]).

⁶ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

⁷ Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

⁸ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM/2018/390 final).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 702/2014

Il regolamento (UE) n. 702/2014 è così modificato:

- (1) all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

"8. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 6, qualora uno Stato membro intenda prorogare le misure per le quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano state apportate alle misure interessate modifiche sostanziali diverse da un aumento del bilancio.";
- (2) all'articolo 52, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica fino al 31 dicembre 2021.".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 717/2014

All'articolo 8 del regolamento (UE) n. 717/2014, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica fino al 31 dicembre 2021.".

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1388/2014

Il regolamento (UE) n. 1388/2014 è così modificato:

- (1) è inserito il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

Deroghe agli obblighi di informazione e pubblicazione

In deroga all'articolo 9, paragrafo 5, e all'articolo 11, lettera a), qualora uno Stato membro intenda prorogare le misure per le quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano state apportate alle misure interessate modifiche sostanziali diverse da un aumento del bilancio.";
- (2) all'articolo 47, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica fino al 31 dicembre 2021.".

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

La presidente

[\[...\]](#)